

Codice di Condotta Fornitori

coesia

Indice

Introduzione

1. Temi preliminari

- 1.1 Ambito di applicazione
- 1.2 Conformità al Codice di Condotta e dialogo
- 1.3 Trasparenza e Verifica
- 1.4 Conformità alle Leggi e Normative
- 1.5 Obblighi contributivi e fiscali
- 1.6 Sistema di segnalazione

2. Standard etici e norme sul lavoro

- 2.1 Sfruttamento del lavoro minorile e lavoro forzato
- 2.2 Salari equi e ore di lavoro
- 2.3 Parità retributiva e non discriminazione
- 2.4 Diritto di organizzazione e libertà di associazione

3. Relazioni di business e comportamenti illeciti

- 3.1 Concorrenza leale e integrità negli affari
- 3.2 Rispetto dei regolamenti di legge sul commercio estero
- 3.3 Conflitto di interesse
- 3.4 Finanziamenti di gruppi armati e materiali che alimentano conflitti
- 3.5 Organizzazione
- 3.6 Obbligo di condotta secondo i più elevati standard di correttezza e trasparenza

4. Salute e sicurezza

- 4.1 Salute e sicurezza sul lavoro e riduzione dei rischi
- 4.2 Sostanze pericolose
- 4.3 Requisiti di qualità e sicurezza di prodotti e servizi

5. Tutela dell'ambiente

- 5.1 Gestione ambientale
- 5.2 Riduzione dei gas ad effetto serra
- 5.3 Tutela delle risorse naturali e biodiversità
- 5.4 Conservazione della risorsa idrica
- 5.5 Inquinanti organici persistenti
- 5.6 Gestione dei rifiuti
- 5.7 Economia Circolare

6. Riservatezza, privacy e IPR

- 6.1 Protezione dei dati e tutela delle informazioni
- 6.2 Rispetto e tutela della proprietà intellettuale (IPR)

Introduzione

Introduzione

Coesia S.p.A. e tutte le sue controllate (di seguito anche “Coesia” o “il Gruppo”) si impegnano quotidianamente nella promozione di relazioni e modelli di business basati sui valori di rispetto, responsabilità, conoscenza e passione e si pongono come obiettivo la creazione di valore economico, sociale e ambientale sostenibile a lungo termine per clienti, collaboratori, azionisti e comunità in cui operano.

Il presente Codice di Condotta Fornitori richiama e approfondisce le norme di condotta espresse nel Codice Etico di Coesia, definendo le direttive di comportamento a cui i fornitori devono uniformarsi nelle loro interazioni commerciali con il Gruppo.

È importante sottolineare che Coesia e le sue affiliate italiane hanno adottato un modello organizzativo, gestionale e di controllo conforme al D.lgs. 231/01¹, oltre al Codice Etico e a un Sistema Internazionale Anticorruzione.

¹ DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

1. Temi preliminari

1. Temi preliminari

1.1 Ambito di applicazione

Questo Codice si applica ad ogni fornitore che instauri un rapporto commerciale con il Gruppo, senza distinzione di natura giuridica, settore di appartenenza, dimensioni, ubicazione geografica o tipologia contrattuale. Il termine “fornitore” comprende qualsiasi persona fisica o giuridica che vende beni o eroga servizi al Gruppo, inclusi i relativi dipendenti, agenti, rappresentanti e subappaltatori, nonché ogni altro soggetto coinvolto nella catena di approvvigionamento.

1.2 Conformità al Codice di Condotta e dialogo

I fornitori sono tenuti a conoscere e attenersi scrupolosamente al Codice, nonché a garantire che i loro collaboratori e business partner si conformino alle medesime disposizioni. È essenziale che i fornitori favoriscano un clima di consapevolezza e responsabilità all'interno delle proprie organizzazioni, promuovendo attivamente i principi del Codice di Condotta Fornitori. Inoltre, si auspica che i fornitori instaurino un dialogo costruttivo con il Gruppo per qualsiasi chiarimento o supporto necessario nell'interpretazione o nell'applicazione delle norme del Codice di Condotta Fornitori, rafforzando così un impegno reciproco verso standard etici e di integrità professionale elevati.

1.3 Trasparenza e Verifica

Il Gruppo si riserva il diritto di condurre audit, anche tramite terze parti, per verificare la conformità dei fornitori alle previsioni del Codice di Condotta e di intraprendere le azioni adeguate in caso di rilevamento di violazioni. È attesa una piena collaborazione da parte dei fornitori nelle attività di verifica, inclusa la disponibilità a fornire informazioni, documentazione e ad accogliere ispezioni, nonché nell'adottare misure correttive necessarie per allinearsi alle disposizioni del Codice in caso di non conformità. Il Gruppo si riserva il diritto di sospendere o terminare i rapporti commerciali con quei fornitori che non adempiano agli obblighi previsti dal Codice o che non dimostrino un impegno concreto e continuo verso il suo rispetto.

1.4 Conformità alle Leggi e Normative

I fornitori sono tenuti a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle leggi e ai regolamenti in vigore in tutti i Paesi nei quali operano, si riforniscono e/o vendono prodotti e servizi e sono tenuti ad agire in conformità al principio di legalità assoluta. Ogni aspetto relativo alle loro operazioni, inclusi (ma non limitati) produzione, distribuzione, marketing, vendite, servizio clienti e gestione delle risorse umane, deve essere eseguito in conformità con le normative legali vigenti.

1.5 Obblighi contributivi e fiscali

I fornitori sono tenuti a osservare tutti gli obblighi contributivi e fiscali prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nei Paesi in cui operano, approvvigionano risorse o commercializzano prodotti e servizi. Si richiede che le tasse, le imposte, i contributi siano dichiarati e versati con precisione. Inoltre, si sottolinea l'importanza per i fornitori di mantenere una contabilità dettagliata e trasparente che rifletta accuratamente le loro attività economiche e finanziarie. La documentazione relativa al corretto adempimento agli obblighi fiscali e contributivi deve essere resa disponibile prontamente su richiesta.

I fornitori sono altresì vincolati a evitare qualsiasi forma di elusione fiscale, trasferimento artificioso di utili o sfruttamento irregolare di regimi fiscali privilegiati, o qualunque condotta che possa essere definita illecita. È essenziale che essi si conformino alle normative internazionali in materia di cooperazione e scambio di informazioni fiscali, come delineate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)² e dall'Unione Europea.

² [CETS 127 - Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the 2010 Protocol](#)

1.6 Sistema di segnalazione

I fornitori sono fortemente invitati a strutturare e gestire un efficace sistema di segnalazione interna (c.d. "whistleblowing"). È fondamentale assicurare agli individui che si avvalgono di tale sistema la possibilità di segnalare scegliendo se rivelare la propria identità o se rimanere anonimi, garantendo comunque la riservatezza dei segnalanti affinché siano esenti da ogni genere di ritorsione e godano di completa protezione. L'obiettivo primario è garantire la tutela di dipendenti, collaboratori, consulenti o soggetti terzi che, agendo in buona fede, denuncino condotte illecite o non conformi, al fine di promuovere e salvaguardare la trasparenza e l'integrità nell'ambito delle relazioni commerciali.

I fornitori potranno effettuare segnalazioni a Coesia in conformità alla Global Whistleblowing Policy di Coesia disponibile sul sito www.coesia.com.

Per inviare le segnalazioni si può utilizzare una piattaforma digitale, con garanzia di massima riservatezza:

in forma scritta:



coesia.ethicspoint.com



coesia.navexone.eu

o

Codice QR



in forma orale:



Attraverso diverse linee telefoniche per paese, indicate sulla piattaforma coesia.ethicspoint.com, [disponibili h24, 7 giorni su 7].

Si possono richiedere anche informazioni o chiarimenti inviando una mail a codicetico@coesia.com.

2. Standard etici e norme sul lavoro

2. Standard etici e norme sul lavoro

Coesia è impegnata nell'adozione e condivisione dei Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite³ e le Convenzioni ILO⁴, con particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali del lavoro. Tale dedizione si manifesta nelle politiche e nelle pratiche implementate dall'azienda, che riguardano tematiche quali il divieto dello sfruttamento del lavoro minorile, la garanzia di una remunerazione equa, la prevenzione del lavoro forzato, la regolamentazione delle ore di lavoro, l'uguaglianza salariale, la lotta alla discriminazione, il diritto di organizzazione e la libertà di associazione. Di conseguenza, si richiede ai fornitori l'adesione o l'allineamento formale a questi principi e diritti essenziali all'interno delle proprie politiche, procedure e pratiche lavorative.

2.1 Sfruttamento del lavoro minorile e lavoro forzato

Ai fornitori è proibita l'assunzione di bambini in violazione delle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro relative all'età minima di ammissione al lavoro e delle peggiori forme di lavoro minorile. I fornitori devono adottare misure efficaci per prevenire e eliminare tale pratica. Coesia, inoltre, condanna fermamente qualsiasi forma di modern slavery, lavoro forzato, obbligatorio o coatto. È di fondamentale importanza che i fornitori garantiscano ai lavoratori il pieno diritto di accettare, rifiutare o terminare il proprio impiego in qualsiasi momento, senza subire minacce, sanzioni o restrizioni alla libertà personale.

(Consultare le Convenzioni ILO sull'età minima n. 138⁵ e 182⁶ e quelle relative al lavoro forzato n. 29⁷ e n. 105⁸).

⁵ C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)

⁶ C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

⁷ C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

⁸ C105 - Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)

³ [The Ten Principles | UN Global Compact](#)

⁴ [Conventions and Recommendations](#)

2.2 Salari equi e ore di lavoro

Le ore di lavoro, inclusi gli straordinari, devono essere gestite in conformità con leggi, regolamenti, contratti collettivi e convenzioni internazionali pertinenti come la Convenzione ILO n. 1⁹ sulle ore di lavoro nell'industria. I fornitori devono evitare di programmare straordinari come soluzione a salari regolari insufficienti e, se inevitabili, devono garantire che il compenso rispetti le normative legali e gli accordi collettivi.

La prestazione al di fuori degli orari standard non deve essere imposta sfruttando la vulnerabilità dei lavoratori o sotto minaccia di sanzioni. I fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti, inclusi quelli relativi a salari minimi (dove presenti), ore di straordinario e benefici obbligatori.

Le fasce salariali offerte devono almeno rispecchiare quelle stabilite per il settore operativo o industriale. La compensazione dei lavoratori deve avvenire in modo equo e tempestivo, garantendo un trattamento dignitoso e rispettoso.

(In caso di assenza di requisiti legali per il salario minimo, la Convenzione n. 131¹⁰ dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro deve essere il punto di riferimento)

⁹ C001 - Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1)

¹⁰ C131 - Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131)

2.3 Parità retributiva e non discriminazione

I fornitori sono tenuti ad assicurare una retribuzione equa e priva di discriminazioni ad entrambi i generi, impegnandosi concretamente nella prevenzione delle discriminazioni sul luogo di lavoro. È imperativo garantire parità di trattamento per tutti i lavoratori, senza alcuna distinzione basata su etnia, colore, genere, età, lingua, religione, opinioni politiche, origine nazionale, condizione sociale, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile o altre caratteristiche protette dalla legge.

(Consultare le Convenzioni ILO n. 100¹¹ sull'uguaglianza di retribuzione e n. 111¹² sulla discriminazione).

2.4 Diritto di organizzazione e libertà di associazione

Il Gruppo ribadisce il proprio impegno a riconoscere e rispettare il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva. È essenziale che i fornitori assicurino il rispetto delle decisioni dei lavoratori di aderire o meno a sindacati o altre organizzazioni rappresentative, evitando qualsiasi forma di interferenza, intimidazione, ritorsione o discriminazione.

(Consultare le Convenzioni ILO n. 87¹³ sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, e la n. 98¹⁴ sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva).

¹¹ [C100 - Equal Remuneration Convention, 1951 \(No. 100\)](#)

¹² [C111 - Discrimination \(Employment and Occupation\) Convention, 1958 \(No. 111\)](#)

¹³ [C087 - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 \(No. 87\)](#)

¹⁴ [C098 - Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 \(No. 98\)](#)

3. Relazioni di business e comportamenti illeciti

3. Relazioni di business e comportamenti illeciti

3.1 Concorrenza leale e integrità negli affari

I fornitori devono operare in modo etico e responsabile, rispettando i principi di concorrenza leale, astenendosi da pratiche commerciali disoneste o fuorvianti in accordo con la Procedura anticorruzione di Coesia. Devono conformarsi alle normative antitrust, vietando attività illegali come manipolazione dei prezzi, suddivisione del mercato o abuso di posizione dominante. È fondamentale condurre le attività con massima integrità, rispettando le leggi contro la corruzione e il riciclaggio di denaro.

3.2 Rispetto dei regolamenti di legge sul commercio estero

I fornitori sono tenuti a implementare misure idonee per garantire che ogni transazione con entità terze sia conforme alle leggi vigenti relative agli embarghi economici, ai regolamenti del commercio internazionale, ai controlli di importazione ed esportazione, nonché alle normative di contrasto al finanziamento del terrorismo nel contesto del commercio estero. Inoltre, i fornitori sono responsabili di mantenere un costante aggiornamento riguardo alle evoluzioni legislative e normative in ambito internazionale, assicurando che le loro operazioni commerciali rispecchino in ogni momento gli standard legali richiesti.

3.3 Conflitto di interesse

È essenziale che i fornitori agiscano in modo etico e trasparente, evitando situazioni in cui interessi personali o finanziari possano influenzare, o sembrare influenzare, decisioni prese nell'ambito della loro attività con il Gruppo. I fornitori devono divulgare immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interesse all'organizzazione, assicurando così integrità e fiducia in tutte le interazioni commerciali.

3.4 Finanziamenti di gruppi armati e materiali che alimentano conflitti

I fornitori sono tenuti a garantire che i loro prodotti e servizi non abbiano origine in zone di conflitto, dove i profitti potrebbero direttamente o indirettamente sostenere gruppi armati. Ciò implica una valutazione attenta delle catene di approvvigionamento e l'impegno verso un monitoraggio volto ad evitare il rischio di supporto, anche non intenzionale, a tali gruppi.

In ottemperanza al regolamento dell'Unione Europea sui minerali di conflitto (EU Conflict Minerals Regulation¹⁵), i fornitori devono dichiarare e assicurare che i loro prodotti, componenti o materiali non contengano "Conflict Minerals" che possano contribuire a conflitti armati. Tale conformità richiede una verifica accurata dell'origine e della catena di approvvigionamento dei minerali, specialmente quelli provenienti da zone ad alto rischio.

¹⁵ [Conflict Minerals Regulation](#)

3.5 Organizzazione

È richiesto ai fornitori di impegnarsi per assicurare la tempestiva esecuzione delle attività loro assegnate, impiegando l'organizzazione e i mezzi necessari.

3.6 Obbligo di condotta secondo i più elevati standard di correttezza e trasparenza

Osservare una condotta che soddisfi i più elevati standard di correttezza e trasparenza nella gestione della catena di fornitura è essenziale per garantire l'integrità e la responsabilità a tutti i livelli. È fondamentale che i fornitori dimostrino un impegno rigoroso, assicurando trasparenza completa e fornendo informazioni dettagliate quando richiesto. Questo processo non si limita solo ai fornitori diretti, ma si estende a tutti i livelli della catena del valore. I fornitori devono pertanto adottare un approccio proattivo nella definizione di un processo finalizzato all'identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi ESG lungo la propria catena di fornitura, nonché essere in grado di fornire documentazione e reportistica accurata e dettagliata in merito alle performance relative alle operazioni e pratiche adottate, sia proprie che dei propri fornitori. Inoltre, è fondamentale il monitoraggio e l'adattamento delle proprie politiche alle normative emergenti, al fine di assicurare la piena conformità con le leggi vigenti.

4. Salute e sicurezza

4. Salute e sicurezza

4.1 Salute e sicurezza sul lavoro e riduzione dei rischi

I fornitori sono chiamati a conformarsi alle normative applicabili e agli standard di riferimento sulla salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001 o similari), garantendo un ambiente sicuro per i propri dipendenti e implementando procedure preventive oltre che fornendo documentazione dettagliata sulle misure di sicurezza, inclusa la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze per proteggere la salute umana e l'ambiente.

La formazione del personale e l'installazione di dispositivi di sicurezza sono prioritari, insieme alla conformità alle normative. Si sottolinea ai fornitori l'importanza di attuare misure volte alla gestione e riduzione dei rischi legati alla salute e sicurezza, svolgendo una valutazione dei rischi specifici in ogni fase operativa, con l'identificazione e l'applicazione di misure preventive e correttive.

4.2 Sostanze pericolose

I fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di obblighi formali sui prodotti commerciali forniti a Coesia, adottando le migliori pratiche produttive e affrontando i potenziali problemi ambientali, di salute e di sicurezza.

Sulla base degli standard e delle normative internazionali di riferimento¹⁶, i fornitori dovranno identificare in modo appropriato le sostanze chimiche e le miscele pericolose e comunicarle a Coesia, assicurando inoltre che vengano gestite, utilizzate, trasportate, immagazzinate, riciclate e smaltite in modo sicuro.

Nella fornitura di materiali elettrici ed elettronici i fornitori dovranno rispettare le norme internazionali in merito alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose, il recupero e lo smaltimento in sicurezza¹⁷. È inoltre richiesto ai fornitori di garantire la conformità con le normative internazionali riguardanti l'uso del mercurio (Convenzione di Minamata¹⁸).

¹⁶ E.g.: [UN Global Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals \(GHS\)](#); [EC Regulation n. 1272/2008 Classification, Labelling, and Packaging of Substances and Mixtures Regulation \(CLP\)](#); [UE Regulation n. 1907/2006 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals \(REACH\)](#)

¹⁷ E.g.: [Direttiva RoHS 2011/65/UE](#); [Direttiva RAEE 2012/19/UE](#)

¹⁸ [Minamata Convention on Mercury](#)

4.3 Requisiti di qualità e sicurezza di prodotti e servizi

I fornitori devono rispettare gli standard di qualità definiti attraverso accordi contrattuali o generalmente riconosciuti. L'aderenza a tali standard è cruciale per garantire che le merci e i servizi forniti soddisfino in modo efficace le specifiche esigenze richieste ed i requisiti di sicurezza.

Le merci e i servizi devono garantire il soddisfacimento completo delle aspettative del cliente, rispettando specifiche tecniche, affidabilità e capacità di soddisfare le esigenze funzionali e prestazionali. È altresì fondamentale che tali prodotti o servizi siano sicuri per l'uso previsto, evitando rischi per la salute o la sicurezza degli utenti e rispettando le normative sulla sicurezza dei prodotti.

5. Tutela dell'ambiente

5. Tutela dell'ambiente

5.1 Gestione ambientale

I fornitori sono chiamati al rispetto delle normative ambientali applicabili e a conformarsi agli standard ambientali di riferimento adottando un sistema di gestione ambientale efficace in accordo a standard internazionali di riferimento (ad es. ISO 14001, Eco-Management and Audit Scheme EMAS o similari).

I fornitori sono tenuti a gestire e migliorare le proprie prestazioni ambientali, riducendo gli impatti legati ai propri prodotti e servizi, in una prospettiva di ciclo di vita, secondo il principio di precauzione, in particolare quando le risorse naturali necessarie a sostenere la produzione alimentare, l'accesso all'acqua potabile, l'accesso alle strutture sanitarie o la salute di una persona sono compromesse.

I fornitori, oltre a rispettare i requisiti di legge, sono tenuti a prevenire, ridurre e mitigare qualsiasi forma di inquinamento ambientale (aria, acqua, suolo e acque sotterranee, ecc.), a prevenire gli incidenti ambientali e a recuperare e ripristinare tempestivamente i danni in caso di incidente.

I fornitori sono tenuti a identificare gli impatti ambientali significativi legati alla propria attività, a sviluppare e implementare piani per il miglioramento e indicatori chiave di prestazione specifici per monitorare le proprie prestazioni. È altresì richiesto di monitorare, registrare, documentare e, su richiesta, fornire a Coesia dati quantitativi e prestazioni ambientali, rapporti di inventario/valutazione del ciclo di vita o footprint ambientali inerenti al prodotto/servizio fornito.

5.2 Riduzione dei gas ad effetto serra

Coesia è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra nelle proprie attività e nei propri prodotti: per raggiungere gli obiettivi prefissati è determinante il coinvolgimento della propria catena di fornitura.

Il Gruppo chiede ai propri fornitori di fornire trasparenza sui dati relativi alle emissioni provenienti dalle proprie attività e dalle attività a monte: su richiesta, i fornitori dovranno condividere con Coesia informazioni sulle emissioni di gas serra di scope 1, 2 e 3 relative a prodotti e/o servizi calcolate secondo standard internazionali riconosciuti a livello globale (GHG Protocol, ISO 14064, ISO 14067, ecc.).

I fornitori sono tenuti a migliorare la propria efficienza energetica e ad aumentare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, fissando obiettivi di riduzione dei gas serra scientificamente validi, finalizzati a una progressiva decarbonizzazione delle proprie attività e della relativa catena di fornitura.

5.3 Tutela delle risorse naturali e biodiversità

I fornitori sono tenuti a impegnarsi per ridurre l'uso di risorse e materie prime, eliminando gli scarti prodotti durante le attività, quando possibile. Sono incentivati a sviluppare pratiche volte a ridurre l'impatto ambientale lungo l'intera catena di fornitura, partendo dal controllo dell'inquinamento idrico fino all'ottimizzazione dei processi per ridurre le emissioni. Inoltre, I fornitori sono chiamati a verificare che, nell'ambito dei loro processi di produzione e approvvigionamento, non vi siano acquisizioni, costruzioni o altri usi illegali di terreni, foreste e acque, il cui utilizzo garantisca i mezzi di sussistenza delle persone.

I fornitori sono chiamati a contribuire attivamente alla protezione degli ecosistemi naturali, della biodiversità e dei servizi ecosistemici, a prevenire lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, a promuovere il ripristino degli ecosistemi, a interrompere qualsiasi contributo alla deforestazione, al degrado e/o alla conversione delle foreste e ad agire in linea con le norme internazionali riconosciute in ambito di conservazione dei sistemi naturali.

5.4 Conservazione della risorsa idrica

I fornitori sono tenuti a preservare e gestire responsabilmente le risorse idriche (“Water Stewardship”), ottimizzando l’uso dell’acqua, fissando obiettivi di riduzione del suo sfruttamento e restituendo l’acqua con una qualità adeguata all’ecosistema interessato, con particolare attenzione a quelli situati in aree sottoposte a stress idrico o ad alto valore ambientale e di biodiversità, possibilmente oltre i requisiti di legge.

I fornitori sono chiamati ad adottare soluzioni finalizzate al riutilizzo delle acque reflue, anche attraverso trattamenti dedicati.

5.5 Inquinanti organici persistenti

I fornitori hanno la responsabilità di assicurare che i loro processi di produzione e approvvigionamento rispettino tutte le normative vigenti nel paese in cui operano, in merito agli inquinanti organici persistenti. Un elemento chiave in questo contesto è la Convenzione di Stoccolma¹⁹, un accordo internazionale che stabilisce linee guida per la gestione degli inquinanti organici persistenti.

¹⁹ [Stockholm Convention on persistent organic pollutants \(POPs\)](#)

5.6 Gestione dei rifiuti

I fornitori sono tenuti a sostenere un corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti, in conformità con le leggi e normative applicabili. Questo include la conformità alla Direttiva Rifiuti 851/2018/UE²⁰ che stabilisce una gerarchia dei rifiuti e conferma il principio “chi inquina paga”. I fornitori sono soggetti, inoltre, a garantire che le loro operazioni di produzione e approvvigionamento rispettino inoltre i requisiti della Convenzione di Basilea²¹, che regola il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento.

5.7 Economia Circolare

I fornitori sono invitati a sostenere l'uso e lo sviluppo di materie prime rinnovabili e riciclate e a favorire l'adozione di processi e prodotti/servizi progettati per ottimizzare l'uso delle risorse, sostituendo progressivamente le risorse non rinnovabili con risorse rinnovabili o riciclate, utilizzando materiali idonei ad essere riciclabili e recuperabili, prevenendo la produzione di rifiuti, e massimizzando la quantità di rifiuti avviati a operazioni di recupero e – preferibilmente – a riciclo dei materiali, in linea con il modello di Economia Circolare.

²⁰ [Directive \(EU\) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste](#)

²¹ [Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal](#)

6. Riservatezza, privacy e IPR

6. Riservatezza, privacy e IPR

6.1 Protezione dei dati e tutela delle informazioni

I fornitori sono tenuti a rispettare le leggi in vigore relative alla salvaguardia dei dati personali dei loro impiegati. Questo implica l'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)²² e di qualsiasi altra normativa di pertinenza nel paese in cui opera. L'acquisizione, l'elaborazione e la conservazione dei dati personali devono essere effettuate nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy e in conformità con i diritti degli individui interessati.

La tutela della riservatezza, dell'accessibilità e dell'integrità delle informazioni e dei sistemi che elaborano le informazioni è altrettanto importante. Ogni Fornitore è tenuto a mettere in atto misure adeguate ad assicurare la riservatezza, l'accessibilità e l'integrità delle informazioni e dei sistemi coinvolti nelle attività contrattuali. Questo include, ma non si limita a, controlli di accesso, crittografia, monitoraggio costante e gestione delle vulnerabilità per prevenire violazioni della sicurezza.

²² [Regulation \(EU\) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC \(General Data Protection Regulation\)](#)

6.2 Rispetto e tutela della proprietà intellettuale (IPR)

I fornitori si impegnano a tutelare e utilizzare in modo corretto le informazioni riservate, rispettando i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Questo include, ma non è limitato a, brevetti, marchi, diritti d'autore e segreti commerciali. I fornitori devono evitare qualsiasi uso non autorizzato di tali proprietà intellettuali e devono ottenere tutte le necessarie autorizzazioni e licenze prima di utilizzare qualsiasi proprietà intellettuale di terzi nelle loro operazioni.

